

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 28 dicembre 2022

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2022, n. 17.

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2022, n. 17.

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2023-2025, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla allegata Tabella A) "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" e dell'articolo 27, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella B), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della l.r. 13/2000.

Art. 2

(Diritti annuali di cui all'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22)

1. A decorrere dall'anno 2023 l'importo unitario dei diritti annuali di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è stabilito, rispettivamente, in misura di euro 60,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in permesso o in concessione, e in misura di euro 1,20 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.

Art. 3

(Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)

1. Le risorse di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il finanziamento delle spese per indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti 2023-2025 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.

3. Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4

(Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)

1. La Regione, in coerenza con gli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, attribuisce un contributo annuale a favore dell'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto, riconoscendone il ruolo che la stessa svolge a livello locale e nazionale per la conservazione dei beni culturali, mediante attività scientifiche di analisi e monitoraggio finalizzate anche alla prevenzione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 la spesa di euro 70.000,00 nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.

3. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 2 è stabilita annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

Art. 5

(Sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva del Comune di Perugia)

1. La Regione Umbria interviene a titolo di cofinanziamento degli interventi del Comune di Perugia finalizzati ai lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport Palabarton (ex Giuseppe Evangelisti) per l'importo massimo di euro 1.000.000,00.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 1.000.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 6

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. All'articolo 64, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le parole: "*con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*con oneri a cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018))*".

2. All'articolo 64, comma 9-bis della l.r. 18/2011, le parole: "*I relativi oneri sono a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione.*" sono sostituite dalle seguenti: "*Ai relativi oneri si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della l.r. 18/2017.*".

Art. 7

(Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 11)

1. All'articolo 3, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 11 (Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025."

Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 12)

1. All'articolo 5, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 12 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale), il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dal 2023, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie previste a titolo di trasferimento per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025."

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2023-2025 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 10
(Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 21 dicembre 2022

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione n. 1208 del 21 novembre 2022, atto consiliare n. 1555 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 21 novembre 2022;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 2022, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1555/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 13 dicembre 2022, deliberazione n. 284.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, commi 2 e 3:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 2015 (in G.U. 12 giugno 2015, n. 134), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 luglio 2015 (in G.U. 31 luglio 2015, n. 176), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 dicembre 2015 (in G.U. 22 dicembre 2015, n. 297), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2016 (in G.U. 21 aprile 2016, n. 93), decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016 (in G.U. 22 agosto 2016, n. 195), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 (in G.U. 1 giugno 2017, n. 126), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 agosto 2017 (in G.U. 8 settembre 2017, n. 210), decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2017 (in G.U. 21 dicembre 2017, n. 297), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2018 (in G.U. 9 giugno 2018, n. 132), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 agosto 2018 (in G.U. 13 settembre 2018, n. 213), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2019, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 marzo 2019 (in G.U. 25 marzo 2019, n. 71), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 agosto 2019 (in G.U. 22 agosto 2019, n. 196), decreto legge 18 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 settembre 2020 (in G.U. 1 ottobre 2020, n. 243), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322) e decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 settembre 2021 (in G.U. 15 settembre 2021, n. 221).
- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 6, E.S.), 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 dicembre 2016, n. 16 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91) e 25 luglio 2022, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37).

Il testo dell’art. 27, comma 2 è il seguente:

«Art. 27

Legge di stabilità regionale

Omissis.

2. Il disegno di legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento

- del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f) alla determinazione di aumenti di entrata o riduzioni di spesa fermo restando l'esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g) alla previsione di norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.».

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 29, commi 1 e 2 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, recante “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali” (pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60), è il seguente:

«Art. 29
Diritti annuali.

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione.
 2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.
- Omissis.*».

Note all'art. 3, commi 1 e 3:

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18, recante “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge di contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)” (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44), è il seguente:

«Art. 6
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per il finanziamento
di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA.

1. Per l'anno 2013, la Regione integra, con risorse proprie, il finanziamento della spesa sanitaria regionale dell'importo di euro 700.000,00.
 2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, da destinare al finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, sono iscritte alla UPB 12.01.005 “Finanziamento livelli di assistenza sanitaria” (cap. 2272 N.I.) - parte Spesa - del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2013.
 3. Le risorse di cui al presente articolo possono essere integrate dalla Giunta regionale, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN).
 4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento sanitario aggiuntivo corrente di cui al presente articolo.
 5. Per gli anni 2014 e successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.».
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, è pubblicata nella G.U 6 marzo 1992, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (si vedano le note all'art. 1, commi 2 e 3):

«Art. 38
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
- Omissis.*».

Note all'art. 4, commi 1 e 3:

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).
- Il testo degli artt. 10 e 11 è il seguente:

«Art. 10

Integrazione e interazione regionale.

1. La Regione riconosce nella complessità delle radici storiche, sociali e culturali dei propri territori una risorsa, opera per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e ne promuove lo sviluppo e l'integrazione, nel rafforzamento dell'identità regionale.
2. La Regione, per la natura policentrica della sua struttura territoriale e per la propria collocazione geografica, opera per la piena cooperazione con le altre Regioni, e in particolare per l'interazione con quelle confinanti.

Art. 11

Ambiente, cultura e turismo.

1. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.
3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.
4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
5. La Regione promuove e sostiene l'attività agricola.
6. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.
7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.
8. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici.».

- Per il testo dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3.

Note all'art. 6, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 64, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), come modificato dalle leggi regionali 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 64

Commissari liquidatori delle comunità montane.

1. Il Presidente della Regione, contestualmente all'adozione del decreto di scioglimento delle comunità montane, nomina i commissari liquidatori con decorrenza dalla data del decreto stesso. Nel decreto del Presidente della Regione sono altresì indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico e il termine di scadenza dello stesso, prorogabile per motivate esigenze.
2. Fino alla nomina dei Commissari liquidatori rimangono in carica gli organi di amministrazione delle comunità montane.
3. Ai Commissari spetta, per la durata dell'incarico, il compenso fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, *con oneri a cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018))*.
4. I Commissari, all'atto del loro insediamento, ricevono il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prendono in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti della comunità montana.
5. I Commissari, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità montana e garantiscono l'espletamento delle attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, che non pregiudicano le risultanze della liquidazione. Per l'espletamento di tali attività, si avvalgono del personale alle dipendenze delle comunità montane e non assegnato all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 69, comma 1, assumendo la qualità di datori di lavoro. Il contingente di personale non interessato dal trasferimento delle funzioni rimane assegnato alla gestione commissariale fino al completamento delle procedure di liquidazione.
6. I Commissari provvedono ad accertare lo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in essere e a trasferire all'Agenzia forestale regionale le pratiche risultate non definite e relative ai compiti a questa affidati dalla presente legge, unitamente alle relative dotazioni strumentali e finanziarie residue.
7. [I Commissari compiono tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare transazioni e compromessi].
8. [La Giunta regionale, con propri atti, detta criteri ed indirizzi al Commissario liquidatore per l'esercizio delle

sue funzioni, anche con particolare riguardo alla salvaguardia e valorizzazione dei territori marginali].

9. I Commissari rispondono personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.

9-bis. Il Presidente della Regione può nominare, diversamente da quanto disposto dal comma 1, un Commissario liquidatore unico delle Comunità montane. In tal caso, il compenso mensile previsto dal comma 3 può essere incrementato fino all'importo massimo risultante dalla moltiplicazione del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, per cinque, in coerenza con il numero delle comunità montane in liquidazione. *Ai relativi oneri si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della L.R. n. 18/2017.*

10. [Entro sei mesi dalla data di nomina dei Commissari liquidatori ed entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario per gli anni successivi, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dell'attività dei Commissari, secondo i termini previsti dall'articolo 65].».

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)" (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), è il seguente:

«Art. 4

Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle Comunità Montane.

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 65-bis, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento delle spese connesse al processo di liquidazione delle Comunità Montane.

2. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Nota all'art. 7, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2022, n. 11, recante "Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine" (pubblicata nel B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Nota all'art. 8, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 25 luglio 2022, n. 12, recante "Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale" (pubblicata nel B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Norma finanziaria.

1. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00 nel bilancio dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle spese già autorizzate e non impegnate di cui alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

2. Dal 2023, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie previste a titolo di trasferimento per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.».

TABELLA A)

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative,
(paragrafo 7 lettera b) Allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011 e art. 27, comma 2, lettera b) L.R. n.13/2000)

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	Titolo	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025
14	Sviluppo Economico e Competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	L.R. 28/11/2020, n. 12: Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 con modificazioni di leggi regionali. Articolo 11 <i>(Sostegno alle imprese esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica nelle aree del cratere sismico)</i> .	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	L.R. 28/12/2016, n. 16: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017) . Articolo 4 <i>(Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria)</i> .	3	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

TABELLA B)

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.
(paragrafo 7 lettera d) Allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011 e art. 27, comma 2, lettera d) L.R. n. 13/2000)

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	Titolo	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025
14	Sviluppo Economico e Competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	L.R. 28/04/2022, n. 7: Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell'infrastruttura Aeroporto internazionale S. Francesco di Assisi.	1	3.720.000,00	1.280.000,00	
					2	280.000,00	2.720.000,00	

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
